



# Legge federale sull'assicurazione malattie

(LAMal)

(Misure di contenimento dei costi – Definizione di obiettivi di costo)

*Disegno*

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 novembre 2021<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 18 marzo 1994<sup>2</sup> sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

*Art. 21<sup>3</sup> cpv. 2 lett. d e 4*

<sup>2</sup> I dati devono essere trasmessi in forma aggregata. Il Consiglio federale può prevedere che debbano essere trasmessi inoltre i dati di ogni assicurato nel caso in cui i dati aggregati non siano sufficienti per l'adempimento dei seguenti compiti e i dati di ogni assicurato non possano essere raccolti in altro modo:

d. stabilire gli obiettivi di costo di cui all'articolo 54.

<sup>4</sup> Mette i dati rilevati a disposizione dei fornitori di dati, dei Cantoni, della ricerca, della scienza e del pubblico.

*Art. 46a*           Adeguamento di una convenzione tariffale che non soddisfa più i requisiti legali

<sup>1</sup> L'autorità che approva può invitare i partner tariffali ad adeguare una convenzione tariffale approvata se accerta che quest'ultima non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 46 capoverso 4.

<sup>2</sup> Se i fornitori di prestazioni e gli assicuratori non s'accordano entro un anno su un adeguamento della convenzione tariffale, l'autorità che approva revoca l'approvazione da essa rilasciata e, sentite le parti interessate, stabilisce la tariffa.

<sup>1</sup> FF 2021 2819

<sup>2</sup> RS 832.10

<sup>3</sup> FF 2021 664

*Art. 49 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Il Consiglio federale può adeguare le strutture se queste ultime si rivelano inadeguate e se le parti alla convenzione non si accordano su una revisione.

*Art. 53 cpv. 1*

<sup>1</sup> Contro le decisioni dei governi cantonali ai sensi degli articoli 39, 45, 46 capoverso 4, 46a capoverso 2, 47, 47b capoverso 2, 48 capoversi 1–3, 51 e 55 può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.

*Titolo prima dell'art. 54*

**Sezione 5: Misure destinate a contenere l'evoluzione dei costi**

*Art. 54*            Obiettivi di costo

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce la percentuale massima dell'aumento dei costi delle prestazioni secondo la presente legge rispetto all'anno precedente (obiettivo di costo):

- a. per la totalità delle prestazioni in Svizzera;
- b. per le seguenti prestazioni in tutta la Svizzera:
  1. analisi,
  2. medicinali,
  3. mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici,
  4. prestazioni per le quali i partner tariffali hanno stipulato convenzioni tariffali valide in tutta la Svizzera ai sensi dell'articolo 46 capoverso 4, che prevedono una tariffa uniforme a livello nazionale.

<sup>2</sup> In base agli obiettivi di costo di cui al capoverso 1, stabilisce:

- a. l'obiettivo di costo di ogni Cantone per la totalità delle prestazioni, salvo che per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettera b;
- b. un margine di tolleranza uniforme per tutti i Cantoni, entro il quale essi sono autorizzati a discostarsi dall'obiettivo di costo di cui alla lettera a;
- c. valori indicativi per la ripartizione dell'aumento dei costi ammesso per rispettare l'obiettivo di costo sulle singole categorie di costi nei Cantoni.

<sup>3</sup> Nel fissare gli obiettivi di costo e il margine di tolleranza, si basa sul fabbisogno medico e tiene conto segnatamente:

- a. dell'evoluzione economica nonché dell'evoluzione generale dei salari e dei prezzi;
- b. della demografia e della morbilità della popolazione residente;
- c. del progresso medico-tecnico;
- d. del potenziale di miglioramento dell'efficienza.

<sup>4</sup> Prima di stabilire gli obiettivi di costo, sente i Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.

<sup>5</sup> Il diritto degli assicurati all'assunzione dei costi delle prestazioni assicurate è in ogni caso garantito.

<sup>6</sup> Gli effetti degli obiettivi di costo sui costi e sulla qualità sono verificati regolarmente.

#### *Art. 54a*           Categorie di costi

<sup>1</sup> Il Consiglio federale attribuisce ogni singolo settore di prestazioni a una categoria di costi. Sente dapprima i Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.

<sup>2</sup> Le prestazioni di cui all'articolo 54 capoverso 1 lettera b costituiscono ciascuna una categoria di costi a sé stante. Le prestazioni di cui all'articolo 54 capoverso 1 lettera b numero 4 possono essere ripartite su più categorie di costi.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può rinunciare ad attribuire a una categoria di costi i settori di prestazioni che hanno un influsso minimo sull'evoluzione globale dei costi.

#### *Art. 54b*           Obiettivi di costo dei Cantoni

<sup>1</sup> Tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 54 capoverso 3, ogni Cantone stabilisce i propri obiettivi di costo per:

- a. la totalità delle prestazioni, salvo che per le prestazioni di cui all'articolo 54 capoverso 1 lettera b;
- b. le singole categorie di costi, salvo che per le categorie di costi di cui all'articolo 54a capoverso 3.

<sup>2</sup> I Cantoni possono derogare ai valori indicativi di cui all'articolo 54 capoverso 2 lettera c, purché si attengano all'obiettivo di costo cantonale globale, margine di tolleranza incluso, stabilito dal Consiglio federale.

<sup>3</sup> Prima di stabilire gli obiettivi di costo, i Cantoni sentono i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.

<sup>4</sup> I Cantoni comunicano gli obiettivi di costo stabiliti all'Ufficio federale. Esso ne verifica il raggiungimento. Comunica il risultato della verifica ai Cantoni e lo pubblica in forma adeguata.

#### *Art. 54c*           Termini e conseguenze in caso di inosservanza dei termini

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi di costo entro i seguenti termini:

- a. per la totalità delle prestazioni: al più tardi 12 mesi prima dell'inizio dell'anno civile per il quale sono applicabili;
- b. per le prestazioni di cui all'articolo 54 capoverso 1 lettera b: al più tardi sei mesi prima dell'inizio dell'anno civile per il quale sono applicabili.

<sup>2</sup> Oltre a stabilire gli obiettivi di costo per la totalità delle prestazioni per un anno civile, pubblica gli obiettivi di costo provvisori per la totalità delle prestazioni per i tre anni successivi. Se emergono nuove conoscenze, può derogare agli obiettivi di costo provvisori.

<sup>3</sup> Ogni Cantone stabilisce i propri obiettivi di costo al più tardi sei mesi prima dell'inizio dell'anno civile per il quale sono applicabili.

<sup>4</sup> Se un Cantone non stabilisce tempestivamente i propri obiettivi di costo, si applicano gli obiettivi di costo stabiliti dal Consiglio federale e i valori indicativi di cui all'articolo 54 capoverso 2 lettera c senza margine di tolleranza.

*Art. 54d* Verifica delle misure in caso di superamento degli obiettivi di costo

<sup>1</sup> Se in un anno gli aumenti effettivi dei costi in una categoria di costi superano gli obiettivi di costo stabiliti per questa categoria, il governo cantonale o il Consiglio federale verificano, nei loro settori di competenza rispettivi, se per correggere sviluppi indesiderati per questa categoria di costi sono necessarie misure secondo la presente legge, in particolare:

- a. se le convenzioni tariffali approvate continuano a soddisfare i requisiti dell'articolo 46 capoverso 4 e se misure di cui all'articolo 46a sono necessarie;
- b. se le tariffe stabilite continuano a soddisfare i requisiti dell'articolo 46 capoverso 4 e se devono essere adeguate.

<sup>2</sup> Nelle sue misure l'autorità competente tiene conto segnatamente dell'evoluzione dei costi e dei risultati delle misure adottate negli anni precedenti nonché di eventi straordinari.

<sup>3</sup> I Cantoni comunicano le misure adottate all'Ufficio federale. Esso le pubblica.

<sup>4</sup> Ogni Cantone e la Confederazione elaborano e pubblicano periodicamente un rapporto sull'evoluzione dei costi, in cui confrontano l'evoluzione dei costi con gli obiettivi di costo e descrivono le misure adottate.

*Art. 54e* Commissione federale per gli obiettivi di costo nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

<sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale per gli obiettivi di costo nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

<sup>2</sup> La Commissione consiglia il Consiglio federale nello stabilire gli obiettivi di costo, il margine di tolleranza e le categorie di costi.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione. Provvede affinché Cantoni, fornitori di prestazioni, assicuratori, assicurati e specialisti vi siano adeguatamente rappresentati.

## II

### *Disposizione transitoria della modifica del ...*

Gli obiettivi di costo sono stabiliti per la prima volta per l'anno civile che inizia dopo due anni dall'entrata in vigore della modifica del ... .

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa è il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare del 10 marzo 2020<sup>4</sup> «Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)».

<sup>3</sup> Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

